



Relazione accompagnatoria al progetto di legge in materia di associazionismo

Il progetto di legge riguardante la materia dell'associazionismo è teso a promuovere l'associazionismo sociale e culturale in Repubblica quale strumento di aggregazione tra persone che, senza fini di lucro, si impegnano a favorire la socializzazione, l'integrazione e la crescita culturale dei cittadini.

Le tipologie associative disciplinate dalla presente legge sono così classificate:

- Associazionismo del volontariato sociale e solidale;
- Associazioni e cooperative sociali e culturali senza fini di lucro;
- Associazioni socio-culturali.

Sono escluse dalla presente normativa partiti e movimenti politici, associazioni professionali, sindacali e dei datori di lavoro, sportive, gli enti ecclesiastici e religiosi, gli enti creditizi senza fine di lucro, i trust, le fondazioni.

Tali tipologie associative potranno usufruire di agevolazioni in relazione al proprio status di iscrizione al registro delle associazioni no profit che viene istituito all'art. 12. Una novità rilevante riguarda la redazione del bilancio che, nel caso di associazioni con ricavi inferiori a 25.000,00 € potrà essere fatto avvalendosi del supporto della Ufficio di Segreteria della Consulta, alleggerendo enormemente le pratiche burocratiche.

L'art. 7 identifica altre agevolazioni riguardanti imposte e tasse e la concessione in uso di sale e attrezzature di proprietà dello Stato. Viene inoltre istituito un fondo per la promozione delle attività delle associazioni, gestito dalla Consulta, qui viene dato mandato di destinare direttamente i fondi alle associazioni che presenteranno progetti negli ambiti previsti dalle proprie finalità.

Viene rivista la nomina del Presidente della Consulta e del Coordinamento, che sarà composta da sette rappresentanti nominati tra i presidenti delle associazioni.

Nell'art. 10 si dà mandato alla Consulta di promuovere tutte le attività utili allo sviluppo della cultura del gratuito, della solidarietà, dell'accoglienza e della mondialità.

La normativa attuale riguardo la nomina del Presidente della Consulta verrà applicata alla scadenza naturale degli attuali organismi della Consulta.

In via transitoria, invece, le associazioni attualmente iscritte alla consulta verranno automaticamente iscritte nel Registro delle associazioni no profit sulla base della finalità indicata dallo Statuto.

Per la coalizione *San Marino Bene Comune*

Repubblica di San Marino, venerdì 04 luglio 2014/1713 d.F.R

PDCS



PSD



AP



Denise Bronzetti

